

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **43**
del **28/06/2024**

Oggetto CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

In data 28/06/2024 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
LAGAZZI IACOPO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in modalità mista, in presenza c/o sede operativa di Pievepelago (MO) e in videoconferenza su piattaforma Zoom.

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PREMESSO:

- che all'interno del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina nel territorio comunale di Guiglia, è presente il complesso storico monumentale della Pieve di Trebbio, la cui costruzione è risalente tra il XI e il XII secolo, riconosciuto come monumento nazionale e costituente uno dei più significativi esempi di Romanico in Appennino;
- che il complesso monumentale costituisce un importante elemento di richiamo turistico per l'area protetta;
- che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, grazie alla disponibilità della Parrocchia di "S. Giovanni Battista" di Pieve di Trebbio, organizza dal 2015 visite guidate alla Pieve di Trebbio, mettendo a disposizione degli utenti guide turistiche e guide ambientali escursionistiche abilitate;

CONSIDERATO:

- che la Pieve di Trebbio è tuttora un luogo di culto e abitualmente sede di funzioni religiose domenicali;
- che la Pieve di Trebbio ricade nell'ambito dell'Unità Pastorale di Guiglia (Mo), Vicariato di Zocca, ed è di proprietà dell'Ente, che ne cura anche gli aspetti economici e gestionali;

ATTESO:

- che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in riferimento ai propri obiettivi statutari e programmatici, opera anche per la realizzazione di iniziative e attività di fruizione dell'ambiente, del Paesaggio e dei Beni culturali presente nelle aree protette;

- che l'Ente Parchi pone specificamente tra i propri obiettivi le attività di educazione ambientale rivolte ai fruitori dell'area protetta nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);

RILEVATO che l'Ente Parchi ha in programma di effettuare in modo stabile e continuativo, le visite e/o le attività guidate ed eventi alla Pieve di Trebbio, che comprendono anche l'utilizzo di un terreno circostante identificato catastalmente quale parcheggio temporaneo in favore dei fruitori di tali visite e/o le attività guidate ed eventi, per darne rilievo e lustro e per creare proposte di fruizione del Parco che includano anche i Centri visita del Borgo dei Sassi e del Centro Parco "Il Fontanazzo";

VISTA la Delibera n. 24 del 17/04/2024 di approvazione dell'accordo per la gestione delle visite e/o attività guidate ed eventi a cura dell'Ente Parchi presso la Pieve di Trebbio in Comune di Guiglia all'interno del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;

VISTO l'accordo firmato tra le parti, Ente Parchi Emilia Centrale e Parrocchia di S. Giovanni Battista di Pieve di Trebbio, in data 04/06/2024, nel quale, tra l'altro l'Ente Parchi si fa carico di richiedere l'autorizzazione comunale per un parcheggio temporaneo sul terreno identificato catastalmente al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia;

RITENUTO pertanto, al fine di ottemperare agli impegni assunti nell'accordo citato, di richiedere al Comune di Guiglia l'autorizzazione per l'uso temporaneo a parcheggio del terreno di cui al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia;

ATTESO che al fine di ottenere tale autorizzazione, occorre la stipula di una convenzione per l'uso temporaneo di immobile ai sensi dell'art. 23 Quater del DPR 380/2001 e dell'art. 16 della L.R. 24/2017, tra l'Ente Parchi Emilia Centrale ed il Comune di Guiglia;

VISTO al proposito lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui in premessa, procedere all'approvazione della convenzione per l'autorizzazione ad uso parcheggio temporaneo per la durata pari a 3 anni, fino al 31/12/2026;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi, 4/2021 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con il Comune di Guiglia, per l'autorizzazione ai sensi dell'art.

23 Quater del DPR 380/2001 e dell'art. 16 della L.R. 24/2017 all'uso temporaneo a parcheggio, del terreno di cui al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia posto all'interno del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, per la durata di 3 anni fino al 31/12/2026;

- (2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità per la durata di 3 anni e quindi fino al 31/12/2026;
- (3) DI DARE MANDATO al Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di intervenire nella stipula della suddetta convenzione in nome e per conto dell'Ente medesimo;
- (4) DI DARE MANDATO al Direttore e ai Servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti ed adempimenti amministrativi necessari per il perfezionamento del presente atto;
- (5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.